

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N° 90 TABLET E SERVIZI CONNESSI, PER GLI OPERATORI CHE SI OCCUPANO DELL'ASSISTENZA SANITARIA NELLE CARCERI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - CIG: 6650087166 - CUP: E49G16000000002

TRA

CUP 2000 S.p.A., con sede in Bologna, Via Del Borgo di San Pietro, 90/C, C.F. e P.IVA 04313250377, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Fosco Foglietta, domiciliato per la carica presso la sede della Società, *(di seguito anche "CUP 2000" e/o "Committente")*;

E

..... con sede legale in C.F. e P.IVA in persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società *(di seguito anche "Fornitore")*

Premesso che:

- con Bando pubblicato sulla GURI in data 08 aprile 2016, CUP 2000 S.p.A. procedeva all'indizione di una gara, mediante procedura aperta sottosoglia comunitaria, per la fornitura di n° 90 tablet e servizi connessi, per gli operatori che si occupano dell'assistenza sanitaria nelle carceri della Regione Emilia Romagna, per la durata di 24 mesi;
- all'esito della predetta procedura, risultava 1^a graduata la società che ha presentato l'offerta economica con il prezzo complessivo più basso, pari ad €....., corrispondente ad un ribasso pari al%, rispetto all'importo posto a base d'asta;
- (previa verifica sulla congruità e sostenibilità delle offerte economiche presentate), la Stazione appaltante ha aggiudicato la gara in via provvisoria, a
- le verifiche di legge sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – organizzativa, hanno dato esito positivo e, pertanto, con determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società in data, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della predetta società;
- il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, è scaduto il
- con comunicazione in data, la stazione appaltante ha richiesto alla ditta aggiudicataria la documentazione preliminare alla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 10 del Bando di gara, in particolare:
 - a) comunicazione del conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
 - b) deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) copia di polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali di cui all'articolo 13 del presente contratto;
 - d) elenco nominativo delle persone preposte alle attività di assistenza e manutenzione per gli adempimenti di cui al paragrafo 5.3. del Capitolato d'appalto;
- la documentazione e le comunicazioni sopra indicate, sono state tutte trasmesse alla Committente;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto del contratto e modalità di esecuzione della fornitura

Oggetto del contratto è la fornitura di n° 90 tablet e servizi connessi, per gli operatori che si occupano

dell'assistenza sanitaria nelle carceri della Regione Emilia Romagna.

Il numero dei tablet sopra indicato deve intendersi quale quantitativo massimo della fornitura nel biennio di vigenza del contratto.

CUP 2000 non assume alcun obbligo in merito al raggiungimento del quantitativo massimo erogabile dal fornitore.

Il Fornitore garantisce che i tablet siano conformi ai requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato d'appalto e dichiarati nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente contratto.

L'affidamento è comprensivo anche dei servizi accessori di cui al successivo articolo 2.

Nel corso dell'anno 2016 è previsto un acquisto in un'unica soluzione per un quantitativo massimo di 60 tablet. Per tale acquisto la consegna delle apparecchiature dovrà avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Per gli acquisti ulteriori, la quantità dei beni sarà indicata in apposito ordinativo che verrà inviato dalla Committente e la consegna dovrà avvenire di norma entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ordine stesso.

2. Servizi connessi accessori

Oltre alla fornitura dei tablet, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi, di cui al capitolo 5 del Capitolato d'appalto, il cui costo è compreso in quello delle apparecchiature fornite:

2.1 Assistenza da Remoto (Call Center)

Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione di CUP 2000 un servizio di Call Center mediante la predisposizione di un numero verde telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail.

Il Call Center dovrà essere attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, ad eccezione dei giorni festivi.

Dopo tali orari, il Fornitore dovrà attivare una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il Call Center funzionerà da centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica.

2.1.1 Gestione delle richieste di intervento

Il Fornitore dovrà effettuare un'integrazione del proprio flusso di gestione delle richieste di intervento, esclusivamente secondo la seguente modalità:

- accesso tramite web-interfacce al sistema di Trouble Ticketing di CUP 2000: attraverso apposite credenziali (user/password) il personale del Fornitore accederà sul portale di Trouble Ticketing ed aggiornerà lo stato della richiesta di intervento.

Il fornitore dovrà assicurare un riscontro entro 12 ore lavorative dalla richiesta di intervento inoltrata tramite il sistema di Trouble Ticketing, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12.

CUP 2000 procederà mensilmente ad una rilevazione delle tempistiche di riscontro alle richieste di intervento.

2.2 Servizio di assistenza e manutenzione

La fornitura è comprensiva di un servizio di assistenza e manutenzione della durata di 36 mesi, decorrenti dalla data del collaudo positivo delle apparecchiature.

Il Fornitore è obbligato, quindi, a porre in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti che dovessero verificarsi nel corso dei 36 mesi; dovrà, in particolare

assicurare, a propria cura e spese, la riparazione delle apparecchiature informatiche malfunzionanti e l'eventuale sostituzione dei componenti danneggiati, nonché il ripristino della funzionalità dei software come originariamente installati.

Gli interventi di assistenza tecnica saranno richiesti da CUP 2000 al Fornitore mediante il "Call Center" di cui al precedente paragrafo 2.1.. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall'ora di ricezione della richiesta di intervento, con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1.1..

Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware, dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Il servizio comprende l'assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro preinstallato).

La batteria è considerata elemento consumabile e, pertanto, è coperta dalla sola garanzia commerciale.

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente. In caso di sostituzione di componenti del tablet, questi dovranno essere parti/dispositivi/prodotti originali nuovi di fabbrica e dovrà essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata.

In entrambi i casi, il Fornitore dovrà garantire la riconsegna dell'apparecchiatura originale riparata o di quella in sostituzione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ritiro, salvo differenti accordi scritti tra le parti e pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12.

Nel ticket di chiusura di ogni intervento dovranno essere indicati: il numero seriale attribuito all'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, la descrizione dell'intervento effettuato e la causa del malfunzionamento.

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati a CUP 2000, con cadenza mensile, in forma di foglio elettronico.

3. Modalità di consegna e collaudo delle apparecchiature

Il Fornitore si obbliga a consegnare ciascuna apparecchiatura, con il Sistema Operativo sopra indicato, già preinstallato e pronto all'uso, assicurando il corretto funzionamento dell'intera configurazione.

Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano" e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

Le apparecchiature, con il relativo software già installato, dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali che saranno comunicati da CUP 2000. I luoghi sono collocati geograficamente all'interno della Regione Emilia-Romagna.

La consegna dovrà essere effettuata con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco), contenente tutto il materiale ordinato.

All'atto della consegna dei tablet dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato di CUP 2000 e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature e dovranno essere riportati: il codice CIG del contratto, la data dell'avvenuta consegna, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna, il numero seriale delle apparecchiature.

Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo tra le parti.

Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare: codice CIG del contratto, data, luogo di consegna ed elenco dettagliato delle apparecchiature consegnate.

Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna delle apparecchiature entro i termini indicati all'articolo 1, CUP 2000 potrà procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12.

L'accettazione dei beni da parte di CUP 2000, non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti dei beni stessi non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo dei beni consegnati.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso (hardware e software), nonché all'attestazione di conformità di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato d'appalto.

Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna, CUP 2000 procederà al collaudo delle apparecchiature consegnate.

In merito alle componenti software, il collaudo potrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo di fornitura. CUP 2000 procederà in ogni caso ad un controllo a campione.

Nel caso di esito negativo del collaudo delle componenti software, il Fornitore dovrà sostituire le apparecchiature non perfettamente funzionanti, entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del collaudo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12, svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

4. Importo e durata del contratto

L'importo complessivo del contratto ammonta ad € IVA esclusa, per la durata di 24 mesi, al netto degli oneri fiscali nella misura di legge.

Tale importo è corrispondente al prezzo unitario per tablet, pari ad € IVA esclusa, per la quantità massima di 90 apparecchiature. Il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura è da intendersi comprensivo di tutti i servizi di cui al precedente articolo 2.

Tale importo costituisce il corrispettivo massimo che CUP 2000 potrà riconoscere al Fornitore per la fornitura oggetto del presente contratto ed i servizi connessi.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

Il Fornitore erogherà la fornitura sino al raggiungimento dei volumi massimi di apparecchiature definiti nel paragrafo 3.1 del Capitolato d'appalto e, comunque, entro e non oltre la durata del contratto che è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare l'importo del contratto fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

5. Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Le apparecchiature fornite devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nella relazione tecnica/schede tecniche di descrizione delle apparecchiature, presentate dal Fornitore in sede di gara, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente contratto ed, in ogni caso, rispondenti a quanto indicato nel Capitolato d'appalto.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del

Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di CUP 2000, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne CUP 2000 da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

6. Invariabilità dei prezzi

In deroga all'articolo 1664 del Codice Civile, rimane stabilito che il corrispettivo di cui al precedente articolo 4, sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto.

Per le prestazioni previste nel presente contratto, non è ammesso il ricorso all'adeguamento dei prezzi.

7. Modalità di fatturazione, pagamento e cessione dei crediti. Tracciabilità dei flussi finanziari

La fatturazione sarà posticipata, alla consegna di ogni fornitura.

Le fatture, emesse esclusivamente in forma elettronica P.A. con Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DM n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno riportare i seguenti riferimenti:

- Prot:..... - CIG: 6650087166 - CUP: E49G16000000002
- Denominazione Ente: CUP 2000 S.p.A.
- Codice Univoco ufficio: UF58L8 - Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
- Cod. fisc. del servizio di F.E.: 04313250377

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese, solo dopo l'emissione del verbale di collaudo con esito positivo delle apparecchiature.

In caso di ritardato pagamento, saranno riconosciuti gli interessi ai sensi delle vigenti normative.

Dagli importi delle fatture in pagamento potranno essere detratte le eventuali penalità di cui all'articolo 12 del presente contratto, anche in alternativa all'escussione sulla cauzione definitiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il pagamento potrà essere effettuato unicamente sul conto corrente dedicato che sarà comunicato dal Fornitore, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto. Lo stesso provvederà altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

A pena di nullità assoluta del contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Il Fornitore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a CUP 2000 ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, del Fornitore.

Per la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 117 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Il Fornitore potrà cedere i crediti derivanti dal contratto, nelle modalità espresse dall'articolo richiamato, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Fornitore.

Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate a CUP 2000. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991

"Disciplina della cessione dei crediti di impresa". E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il Fornitore cedente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il proprio codice CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di CUP 2000 al risarcimento del danno, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

8. Divieto di cessione del contratto. Subappalto e sub-affidamenti

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra, comporterà, in ogni caso, l'immediata risoluzione del contratto per colpa del Fornitore. Alla risoluzione del contratto conseguirà, quale clausola penale, l'addebito del maggior onere derivante a CUP 2000 a causa della predetta risoluzione.

In considerazione della natura dell'appalto, è fatto espresso divieto di subappalto.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, il Fornitore dovrà rispondere, sia verso CUP 2000, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del presente contratto, compiute dal subappaltatore.

In tale ipotesi, CUP 2000 potrà procedere alla risoluzione del contratto così come previsto al successivo articolo 14.

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.lgs. n. 163/2006, con riferimento ad eventuali sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare a CUP 2000, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, il fornitore ha prestato cauzione definitiva, rilasciata in data, da, avente n.di importo pari ad €

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore di CUP 2000, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di CUP 2000.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che CUP 2000 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali medesime, in alternativa alla facoltà prevista al precedente articolo 7.

La garanzia opera nei confronti di CUP 2000 a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 113 del Codice dei Contratti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso, espresso in forma scritta, di CUP 2000.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da CUP 2000.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, CUP 2000 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando il risarcimento del danno.

10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto o abbia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale; nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali, in quanto applicabili. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione.

Per le inadempienze di cui sopra, CUP 2000 si riserva di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituito ai sensi dell'articolo 9 del presente contratto. CUP 2000 provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle Autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative, previste dalle norme in vigore.

Il Fornitore si obbliga ad osservare le vigenti disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

11. Proprietà e disponibilità delle apparecchiature

CUP 2000 acquisisce la proprietà e la disponibilità delle apparecchiature a partire dalla data di consegna. Prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, anche durante il trasporto e la sosta nei locali della Committente, saranno a carico del Fornitore, salvo il caso in cui perdite, furti e danni siano direttamente imputabili a CUP 2000 per dolo o colpa grave.

12. Penali

Le penali sono disciplinate in conformità all'art. 298 del DPR 5.10.2010 n. 207 nella misura giornaliera variabile dallo 0,3 all'uno per mille dell'importo del contratto e sono, di seguito, riportate:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla Committente, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto alla consegna delle apparecchiature ed alla sostituzione delle apparecchiature non perfettamente funzionanti in caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a CUP 2000 una penale pari all'1 per mille dell'importo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme alle disposizioni del Capitolato d'appalto e agli atti di gara. In tal caso CUP 2000 applicherà al Fornitore la suddetta penale, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo al termine di riscontro alle richieste di intervento di CUP 2000, il Fornitore è tenuto a corrispondere a CUP 2000 una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non si procederà all'applicazione della penale qualora i riscontri tempestivi alle richieste di intervento risultino, all'esito della rilevazione mensile di cui al par. 5.2.1. del Capitolato d'appalto, di numero maggiore o equivalente al 95% del numero complessivo delle richieste di intervento nel mese di riferimento;

- per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo al termine di riconsegna delle apparecchiature originali riparate o di quelle in sostituzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere a CUP 2000 una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore, che dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali, saranno soddisfatti da CUP 2000 trattenendo il relativo importo sui pagamenti delle fatture di data immediatamente successiva al fatto/fatti che ha/hanno dato luogo all'applicazione delle penali o, in alternativa e a sua scelta, escutendo l'importo a carico della cauzione prestata, con l'obbligo da parte del Fornitore, in quest'ultimo caso, di reintegrare la stessa entro il termine di 10 giorni.

Qualunque violazione, anche di lieve entità, verrà, comunque, contestata e verrà valutata, se reiterata, ai fini della rilevanza dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

L'applicazione delle penali non preclude il risarcimento dell'eventuale maggiore danno derivante dagli inadempimenti dell'appaltatore.

13. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni, danni o altro eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso, quanto di CUP 2000 e/o di terzi, in virtù delle apparecchiature oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A tal riguardo, nel caso in cui pretese venissero avanzate da terzi nei confronti di CUP 2000, il Fornitore si impegna, fin d'ora, a tenerla indenne da ogni pretesa mossa nei suoi confronti.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio di CUP 2000 e dei terzi, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali.

Restano a carico esclusivo del Fornitore il risarcimento degli eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa trasmessa, nonché gli importi di franchigie e scoperti previsti nella medesima.

Il Fornitore si impegna a mantenere la Polizza, sopra indicata, valida ed efficace per tutta la durata del contratto e di dare comunicazione scritta a CUP 2000 di eventuali variazioni sulle proprie coperture assicurative, inviando la documentazione aggiornata e modificata. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di

risarcimento del maggior danno subito.

14. Clausola risolutiva espressa

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, CUP 2000, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non permanenza di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività quivi previste e nel capitolato;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di CUP 2000;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto, dei crediti e di subappalto;
- e) nei casi previsti dall'art.3 della Legge n. 136 del 13/08/10;
- f) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- g) in caso di mancato rispetto delle previsioni contenute nel modello organizzativo di CUP 2000 S.p.A. adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come integrato dal Piano di Prevenzione della Corruzione e nel Codice di Comportamento di CUP 2000, quest'ultimo consultabile sul sito ufficiale della Società all'indirizzo www.cup2000.it;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, CUP 2000 avrà diritto di escutere la cauzione prestata, per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore mediante posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto di CUP 2000 al risarcimento dell'ulteriore danno.

15. Recesso

CUP 2000 ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti totali o parziali del Fornitore, anche se non gravi.

In tali casi, il Fornitore avrà diritto al pagamento da parte di CUP 2000 delle forniture prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;

CUP 2000 potrà, altresì, recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante posta elettronica certificata, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per CUP 2000.

16. Sicurezza del materiale e dei dati

Le eventuali attività di trattamento dei dati sensibili, svolte dal Fornitore, in particolare quelle connesse ai servizi di cui al paragrafo 5.3. del Capitolato d'appalto, sono soggette al Codice in materia di protezione dei dati personali ed al relativo All. B).

Ferma restando la predisposizione di specifiche istruzioni operative da parte della Stazione appaltante nei confronti del personale nominativamente indicato dal fornitore (par. 5.3. del Capitolato), quest'ultimo:

1. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/capitolato;
2. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

In caso di inosservanza degli obblighi di segretezza, CUP 2000 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, nei confronti del soggetto inadempiente, fermo restando che detto Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

17. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Ciascuna parte contrattuale, per tutta la durata del presente contratto, nonché per un periodo di 3 (tre) anni dalla cessazione o risoluzione per qualunque causa del medesimo, si impegna ad utilizzare tali informazioni ai soli fini oggetto del presente contratto e a non farne uso o rivelare alcuna informazione a terzi, se non previo consenso scritto dell'altra parte.

Gli impegni di riservatezza di cui al precedente comma, non si estendono a quelle informazioni che:

- a. siano attualmente di pubblico dominio o lo diventino in futuro, non per colpa o violazione degli impegni di riservatezza di ciascuna parte;
- b. siano già note alla parte ricevente, purché esse non siano state comunicate a quest'ultima da terzi vincolati da impegni di riservatezza verso l'altra parte e noti alla parte ricevente;

- c. siano successivamente comunicate ad una parte, senza vincolo di riservatezza, da terzi i quali abbiano diritto di ottenere e trasmettere ad altre parti dette informazioni;
- d. debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche Autorità in base a provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o regolamentari.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CUP 2000 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, nei confronti del soggetto inadempiente, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

18. Foro competente

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

19. Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto per la Committente

Ai sensi degli articoli 10 D.lgs. 163/2006 e 271 e seguenti del DPR 207/2010, il Responsabile del procedimento è l'Avv. Manuela Gallo, Direttore Funzione Affari generali, Legale, Contratti.

Ai sensi degli artt. 299 e seguenti del DPR 207/2010 il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Sig.
.....

20. Pubblicità dell'affidamento

Il Fornitore è consapevole che CUP 2000 S.p.A. pubblicherà i dati riferiti all'affidamento sul proprio sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della L.R. E.R. n. 15/2014 e della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26 del 22 maggio 2013 ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.190/2012.

21. Allegati e normativa applicabile

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, i seguenti allegati:

1. il Capitolato d'Appalto;
2. il Bando di gara;
3. la relazione tecnica/schede tecniche di descrizione delle apparecchiature offerte;
4. l'offerta economica presentata dal Fornitore.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici.

L'imposta di bollo è a carico del fornitore e viene assolta mediante apposizione di n. contrassegni telematici da €..... sulla copia cartacea custodita agli atti d'ufficio, contraddistinti dai seguenti identificativi: 1).....; 2).....). Il relativo importo, anticipato dalla stazione appaltante, verrà detratto dall'importo della prima fattura utile in pagamento, emessa dal fornitore.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

Per CUP 2000 S.p.A.

Sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
Il Legale Rappresentante

Per (il Fornitore aggiudicatario)

Sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
.....

ADDENDUM al contratto CIG 6650087166 CLAUSOLE VESSATORIE E ALTRE CLAUSOLE

Il sottoscritto, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore aggiudicatario, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel contratto CIG 6650087166, di cui sopra.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

4. Importo e durata del contratto; 5. Condizioni di fornitura e limitazioni di responsabilità; 6. Invariabilità dei prezzi; 7. Modalità di fatturazione, pagamento e cessione dei crediti. Tracciabilità dei flussi finanziari; 8. Divieto di cessione del contratto. Subappalto e sub-affidamenti; 9. Cauzione definita; 10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; 11. Proprietà e disponibilità delle apparecchiature; 12. Penali; 13. Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa; 14. Clausola risolutiva espressa; 15. Recesso; 16. Sicurezza del materiale e dei dati; 17. Riservatezza; 18. Foro competente.

Per accettazione

Sottoscritto con firma digitale

ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

.....

Autorizzazione al trattamento dei dati personali:

Con la presente autorizzo CUP 2000 S.p.A. a trattare e comunicare i miei dati personali ad opera dei soggetti, secondo le finalità e nei limiti di cui all'informativa sul trattamento dei dati dei Fornitori pubblicata sul sito di CUP 2000 SPA <http://www.cup2000.it/privacy-policy/informativa-sul-trattamento-dei-dati-fornitori-di-cup-2000-s-p-a/>, ai sensi del D. Lgs. 196/03 (e succ. mod. e integr.).

Per autorizzazione

Sottoscritto con firma digitale

ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

.....

Il/La sottoscritto/a incaricato/a dalla Società dello svolgimento di "Fornitura di 90 tablet e servizi connessi, per gli operatori che si occupano dell'assistenza sanitaria nelle carceri della Regione Emilia Romagna", in forza del contratto CIG n. 6650087166 dalla stessa stipulato con CUP 2000 S.p.A., dichiara di conoscere il modello organizzativo di CUP 2000 s.p.a. adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come integrato dal Piano di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento di CUP 2000 s.p.a., i cui atti sono pubblicati sul sito istituzionale <http://www.cup2000.it>, nella sezione Società Trasparente e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, CUP 2000 risolverà il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con lettera raccomandata A/R, con conseguente addebito al Fornitore di tutti i danni subiti e subendi.

Sottoscritto con firma digitale

ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

.....